

SCAFFALI ONLINE
<http://badigit.comune.bologna.it/books>

Italia

Tassa di bollo pei biglietti d'ingresso ai cinematografi : R. D. 12 novembre 1914, n. 1233

Milano : Società Editrice Libreria, 1914 (Tip. Indipendenza)

Collocazione: 6. I. V. 68 (1791)

<http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO2653692T>

Questo libro è parte delle collezioni della Biblioteca dell'Archiginnasio.

L'ebook è distribuito con licenza Creative Commons solo per scopo personale, privato e non commerciale, condividi allo stesso modo



[4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode)

Per qualsiasi altro scopo, o per ottenere immagini a risoluzione superiore contattare: archiginnasio@comune.bologna.it


COLLEZIONE LEGISLATIVA "PORTAFOGLIO"
N. 1791. Cent. 10

TASSA DI BOLLO

PRI

BIGLIETTI D'INGRESSO AI CINEMATOGRAFI

R. D. 12 novembre 1914, n. 1293.



SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA
MILANO - VIA AUSONIO, 22 - Gall. De Crist., 54-55

1914

Il Repertorio alfabetico dei numeri fin qui pubblicati, compreso in 48 pagine nel formato della Collezione, viene spedito gratis contro richiesta fatta su cartolina con Risposta pagata.

COLLEZIONE LEGISLATIVA "PORTAFOGLIO"

Edizione tascabile elegante ed economica

delle leggi e dei regolamenti più importanti

Ultimi numeri pubblicati:

- | | | |
|-------------|--|----|
| 1740 - | Esercizio ostetrico delle levatrici. R. D. 28 maggio 1914, n. 589 | 10 |
| 1741 - | Modificazioni al regolamento per l'esecuzione del codice per la marina mercantile. R. D. 14 giugno 1914, n. 625 | 10 |
| 1742 - | Provvedimenti a favore della Sardegna. Legge 16 luglio 1914, n. 665 | 10 |
| 1743 - | Convenzione di commercio e navigazione fra l'Italia e la Spagna. Legge 14 luglio 1914, n. 683 | 10 |
| 1744-1749 - | Regolamento di polizia veterinaria e relative istruzioni. R. D. 10 maggio 1914, n. 533 | 60 |
| 1750-1751 - | Regolamento per l'esecuzione della legge sull'esercizio delle farmacie. R. D. 13 luglio 1914, n. 829 | 20 |
| 1752 - | Disposizioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e per modificazioni di tariffe. Legge 23 luglio 1914, n. 742 | 10 |
| 1753-1756 - | Provvedimenti per l'istruzione media, classica, tecnica, nautica e normale. Legge 16 luglio 1914, n. 679 | 40 |
| 1757 - | Accordo fra Italia e Francia rispetto al matrimonio degli indigenti. R. D. 29 luglio 1914, n. 901 | 10 |
| 1758-1759 - | Regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie. R. D. 2 luglio 1914, n. 811 | 20 |
| 1760 - | Norme per il servizio legale delle Ferrovie dello Stato. R. D. 2 luglio 1914, n. 776 | 10 |
| 1761 - | Modificazione al regolamento generale intorno al servizio postale. R. D. 6 agosto 1914, n. 962 | 10 |
| 1762-1763 - | Figurabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato. R. D. 29 luglio 1914, n. 850 | 20 |
| 1764-1767 - | Regolamento per il personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione provinciale della Sanità Pubblica. R. D. 25 giugno 1914, n. 702 | 40 |



TASSA DI BOLLO

SUI

BIGLIETTI D'INGRESSO AI CINEMATOGRAFI.

(Racc. uff. n. 1233) (Gazz. uff. 14 novembre 1914, n. 273)

Relazione di S. E. il ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 12 novembre 1914, sul R. decreto legislativo relativo alla tassa di bollo sui biglietti d'ingresso dei cinematografi.

SIRE!

In virtù della delegazione legislativa concessa al Governo con la legge 19 luglio 1914, n. 694, mi onoro di sottoporre all'approvazione della Maestà Vostra i provvedimenti concernenti modificazioni alla legge sulle tasse di bollo, riguardo ai biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici.

I detti provvedimenti formavano oggetto degli articoli 4 a 7 del disegno di legge n. 68-bis-A (All. B) della Camera dei deputati, al quale la legge predetta fa riferimento.

Il provento degli spettacoli cinematografici ora è soggetto alla tassa di bollo stabilita dall'art. 68 della legge 4 luglio 1897, n. 414. Questa tassa ha avuto finora insufficiente applicazione per le grandi difficoltà inerenti alla complessa procedura di accertamento e di riscossione stabilita dal regolamento sulle tasse di bollo 25 settembre 1874, n. 2128, tanto che lo Stato dapprima ed i Comuni di poi non hanno mai potuto conseguire da essa un provento che anche lontanamente si avvicinasse a quello in realtà dovuto.

È apparsa quindi evidente l'opportunità di sostituire alla tassa stabilita dal detto art. 68, la quale sta in compenso di quella del bollo, una vera e propria tassa di bollo sui biglietti.

Quanto al sistema di accertamento e di riscossione della tassa, in seguito anche a dichiarazioni fatte dal Governo davanti al Parlamento, si è ritenuto opportuno di dare la preferenza all'applicazione delle marche sui singoli biglietti d'ingresso, come quello che investe nella sua integrità il prodotto degli stabilimenti e risultò molto caldeggiato dagli esercenti, mentre invece l'accertamento in base alla capienza dei locali, anche se collegato ad una larga tolleranza nel calcolo del numero delle rappresentazioni e del numero dei posti disponi-

bili, rinchiude un principio di non perfetta giustizia in quanto pagherebbero meno gli esercenti più fortunati e sarebbero più gravati gli altri.

Speciali disposizioni regolano il sistema di applicazione e di annullamento delle marche sui biglietti, eseguiti direttamente dagli esercenti, e sono dirette ad impedire che di un biglietto possa farsi uso per più rappresentazioni.

Speciale disposizione commina in caso di contravvenzioni l'applicazione di un'ammenda concedendone il provento per metà a favore degli scopritori, salvo la facoltà nell'Intendenza di finanza di provocare, nei casi gravi o di recidiva, la chiusura del cinematografo. Metà della tassa viene poi devoluta ai Comuni nella considerazione che molti di essi e specialmente i più importanti (esclusi però Roma e Napoli), riscuotono presentemente notevoli proventi per titolo analogo, in virtù dell'art. 7 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, all. A.

Lo schema di decreto da ultimo riserva al Governo il diritto di disciplinare con disposizioni regolamentari la applicazione della tassa onde assicurarne la percezione.

Le notizie illustrative che precedono dimostrano che questi ritocchi alla legge sulle tasse di bollo si propongono non solo di assicurare all'erario ed ai comuni maggiore entrata, ma altresì di eliminare sperequazioni. Il provento era stato nel disegno di legge 68-bis-A valutato per la sola parte devoluta allo Stato in L. 6.500.000, e quindi per il periodo dal 15 dicembre 1914 al 30 giugno 1915 dovrebbero riscuotersi L. 3.520.000 circa. Ma questa cifra, per le condizioni attuali dell'industria cinematografica, e per le incertezze che accompagnano la prima attuazione di ogni nuova tassa, non potrà forse essere, nel corrente esercizio, raggiunta. Trattasi però di una tassa a cui è indubbiamente riserbato un largo sviluppo e perciò confido che Vostra Maestà vorrà appropiarla, munendo della Sua augusta firma lo accluso schema di decreto, predisposto di concerto col ministro del tesoro.

DECRETO

Veduta la legge 19 luglio 1914, n. 694;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La tassa sul prodotto lordo quotidiano dei pubblici spettacoli, di cui all'art. 68 della legge 4 luglio 1897, n. 414, testo unico, a datare dal 15 dicembre 1914 è sostituita, per i cinematografi, da una tassa di bollo sui biglietti di ingresso.

Art. 2. La tassa è dovuta in ragione di centesimi 5 se il prezzo del biglietto per ogni rappresentazione di cinematografo e per ogni persona sia di oltre centesimi 10 e non più di 50 centesimi; in ragione di centesimi 10 se sia di oltre centesimi 50 sino ad una lira; ed in ragione di centesimi 20 se sia superiore ad una lira.

Il costo dei biglietti, nei casi in cui venga percepito un prezzo speciale, oltre a quello di ingresso, per l'occupazione di posti distinti, come sedie, poltrone, loggie, gallerie e simili, è determinato in base al prezzo totale complessivo pagato per l'occupazione del posto.

A tale effetto per ciascuna categoria di posti dovrà essere distribuito un unico biglietto comprensivo del costo dell'ingresso, del diritto di occupazione del posto e di qualsiasi altro eventuale supplemento di prezzo.

Per i palchi, barcaccie e simili riparti a più posti non è dovuta alcuna tassa speciale; però ciascuna persona che vi occupi un posto dovrà essere munita di uno speciale biglietto d'ingresso e su tali biglietti, qualunque ne sia il costo, sarà sempre dovuta la tassa di centesimi 20.

Delle riduzioni di prezzo che sono concesse a mezzo di biglietti a serie, di abbonamento, a sezioni e simili non si tiene conto agli effetti della tassa.

Pertanto, sieno tali tessere o biglietti, a prezzo ridotto, individuali o collettivi, tutti coloro che ne usufruiranno per l'occupazione dei rispettivi posti dovranno essere di volta in volta, muniti di un biglietto d'ingresso che abbia scontata la tassa nell'ordinaria misura stabilita per la categoria dei posti da occupare.

Le tessere gratuite permanenti distribuite dagli impresari debbono essere nominative e sono esenti da tassa; ma il loro numero non deve, in nessun caso, eccedere il cinque per cento del numero dei posti di cui il locale complessivamente dispone e l'elenco dei titolari di tali tessere sarà comunicato all'Ufficio del registro.

Tutti gli altri ingressi gratuiti o di favore debbono risultare da apposito biglietto che sarà assoggettato alla tassa stabilita per il posto cui dà diritto.

Le tasse anzidette non sono soggette ad aumento per decimi né per addizionale.

Art. 3. I biglietti di ingresso, i quali devono portare impressa l'indicazione della Società o Ditta venditrice, la denominazione del cinematografo cui servono e il relativo importo, sono costituiti da una matrice e due tagliandi uniformemente numerati in ordine progressivo e divisi mediante una punteggiatura perforata; la matrice è trattenuta dall'impresario all'atto della vendita, il primo e il secondo tagliando sono consegnati all'ac-

quirente, che, al momento dell'ingresso, trattiene il secondo del quale in nessun caso l'impresario può pretendere la restituzione.

La tassa deve corrispondersi mediante marche speciali applicate direttamente dagli impresari sul secondo tagliando dei biglietti.

Dette marche devono annullarsi dagli impresari con perforatore a data, oppure con bollo ad inchiostro grasso indicanti la data del giorno di vendita. La leggenda del bollo ad inchiostro grasso conterrà la data in una riga sola e dovrà essere di altezza non inferiore a sei nè superiore ad otto millimetri.

Art. 4. Fino a quando non verranno istituite le marche speciali di che all'art. 3, la tassa di bollo sui biglietti di ingresso ai cinematografi verrà riscossa con l'applicazione delle esistenti marche da bollo a tassa fissa da cent. 5, 10 e 20 portanti sovrainpressa in nero la leggenda « Cinema ».

Art. 5. Ogni contravvenzione al disposto degli articoli 2 e 3 è punita con l'ammenda di lire sessanta.

Nel caso di biglietti sforniti di marche o con marche irregolarmente annullate s'incorre in tante ammende quanti sono i biglietti in contravvenzione.

Metà di dette ammende compete agli scopritori.

Indipendentemente da tali ammende l'Intendenza di finanza potrà, nei casi gravi e in quelli di recidiva, provocare dall'autorità competente la chiusura del cinematografo.

Art. 6. A favore dei Comuni, nei quali i cinematografi vengono esercitati, è devoluta metà del prodotto delle tasse, dedotto su tale metà il 5 per 100 per le spese di accertamento, riscossione ed amministrazione.

Il relativo pagamento viene effettuato a cura dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 7. Con decreti Reali potranno essere istituiti nuovi tipi di marche e variato il sistema di applicazione e di annullamento, e potranno venire introdotte successivamente nuove garanzie e modalità dirette ad assicurare la esatta applicazione della tassa.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

Roma, 12 novembre 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA - DANEO - CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*, **ORLANDO**

- 1768-1769 - Regolamento per l'esecuzione delle opere concernenti la navigazione interna qualificate nuove ai sensi del testo unico 11 luglio 1913, n. 959. R. D. 17 novembre 1913, n. 1514. 20
- 1770 - Tasse di donazione e di successione. R. D. 27 settembre 1914, n. 1042. 10
- 1771-1772 - Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche esoneranti dal servizio militare nella Regia Marina. R. D. 6 settembre 1914, n. 1005. 20
- 1773-1778 - Regolamento generale del Banco di Sicilia. R. D. 6 agosto 1914, n. 895. 60
- 1779 - Provvedimenti straordinari per il credito agrario. R. D. 11 ottobre 1914, n. 1089. 10
- 1780 - Regolamento sull'ispettorato delle scuole medie e normali. R. D. 16 agosto 1914, n. 1081. 10
- 1781-1782 - Istituto Nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici. R. D. 16 agosto 1914, n. 998. - Regolamento. 20
- 1783 - Condono delle soprattasse ed altre penali ed amnistia per contravvenzioni in materia di tasse sugli affari. R. D. 15 ottobre 1914, n. 1127. 10
- 1784 - Aumento dell'addizionale alle imposte dirette ed altre disposizioni. R. D. 15 ottobre 1914, n. 1128. 10
- 1785 - Modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo. R. D. 22 ottobre 1914, n. 1152. 10
- 1786 - Tasse sugli automobili, sui motocicli e sugli autoscafi. R. D. 22 ottobre 1914, n. 1153. 10
- 1787 - Aumento delle tasse sulle concessioni governative ed altri provvedimenti finanziari. R. D. 22 ottobre 1914, n. 1154. 10
- 1788 - Aumento della addizionale alle tasse sugli affari. R. D. 22 ottobre 1914, n. 1155. 10
- 1789-1790 - Protezione della proprietà letteraria e artistica. Convenzione di Berlino 13 novembre 1908. Legge 4 ottobre 1914, n. 1114. 20
- 1791 - Tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai cinematografi. R. D. 12 novembre 1914, n. 1233. 10
- 1792 - Provvedimenti per combattere l'alcolismo. R. D. 22 ottobre 1914, n. 1238. - Regolamento. 10
- 1793 - Istruzione classica, tecnica, nautica e normale. R. D. 3 settembre 1914, n. 1176. - Regolamento. 10

Non si fanno spedizioni contro assegno. - Le commissioni devono essere accompagnate coll'imparto relativo. - Il catalogo alfabetico di tutti i numeri pubblicati viene spedito gratis.